



Investigazioni difensive: varato il codice di deontologia per avvocati e investigatori privati Informativa semplificata, rigorose misure organizzative e tecniche a protezione dei dati. Per gli investigatori privati conservazione a tempo delle informazioni raccolte

Varato il [codice deontologico](#) privacy per avvocati e investigatori privati. Le garanzie individuate dalle associazioni di categoria, hanno ricevuto l'ok del Garante. Il codice fissa le tutele per il trattamento dei dati personali dei clienti da parte di avvocati e investigatori privati, dalla fase propedeutica l'instaurazione di un giudizio fino alla fase successiva alla sua definizione. Semplificazione degli adempimenti e tutele effettive per i clienti, i cardini del codice.

Le nuove regole di condotta

Avvocati e investigatori privati potranno informare la clientela una tantum, anche oralmente in modo semplice e colloquiale sull'uso che verrà fatto dei loro dati personali. L'informativa scritta potrà anche essere affissa nello studio o pubblicata sul sito web.

Il codice specifica che sia gli avvocati che gli investigatori privati devono adottare adeguate misure di sicurezza dei sistemi informatici per evitare accessi abusivi o furti di dati e custodire con cura fascicoli e documentazione, in modo da evitare che personale non autorizzato o estranei possano prenderne visione.

Gli avvocati, in particolare, devono fornire anche concrete istruzioni al personale di studio affinché si pongano speciali cautele in caso di utilizzo di registrazioni audio/video, di tabulati telefonici, di perizie ecc. e devono vigilare affinché si eviti l'uso ingiustificato di informazioni che potrebbero comportare gravi rischi per il cliente. Atti e documenti, una volta estinto il procedimento o il mandato, possono essere conservati in originale o in copia, solo se risultino necessari per altre esigenze difensive della parte assistita o dell'avvocato.

Gli investigatori, da parte loro, non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. Le investigazioni sono lecite solo se l'incarico è conferito per iscritto da un difensore o da un altro soggetto. L'incarico ricevuto va eseguito personalmente: ci si può avvalere di altri investigatori privati se nominati all'atto del conferimento oppure successivamente purché tale possibilità sia stata prevista. Conclusa l'attività investigativa, e comunicati i risultati al difensore o a chi ha conferito l'incarico, i dati raccolti devono essere cancellati. L'archivio deve essere periodicamente controllato e contenere solo informazioni pertinenti ed indispensabili.

Il rispetto del codice costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali.

Il [codice di deontologia](#), che verrà presto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il 1 gennaio 2009 ed è stato sottoscritto dal Consiglio nazionale forense, dall'Unione camere penali, dall'Unione camere civili, dall'Unione avvocati europei, dall'Associazione italiana giovani avvocati, dall'Organismo unitario dell'avvocatura italiana, da Federpol e da Aipros.

Roma, 11 novembre 2008